



man mano

02276 - 26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. sez. 1816/2025

Andrea Gentili

UP - 10/12/2025

Antonio Corbo

- Relatore -

R.G.N. 27382/2025

Silvia Badas

Valeria Bove

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a ██████ il ██████

avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie,

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi, per le parti civili, l'Avv. ██████████, difensore di ██████████ e

l'Avv. ██████████, difensore di ██████████ e ██████████ che,

riportandosi alle memorie, hanno concluso, il primo, per l'inammissibilità del ricorso e, il secondo, per il rigetto del ricorso, ed entrambi per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimità;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati ██████████ e ██████████, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 159/23 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luigi Cuomo

Al

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 21 gennaio 2025, e depositata il 4 marzo 2025, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato il 14 febbraio 2023, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [REDACTED] [REDACTED] per il reato di violenza sessuale continuata con l'aggravante dell'uso di strumenti gravemente lesivi della salute della persona offesa, ed ha rideterminato la pena in due anni e dieci mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante, e della diminuyente per il rito.

Secondo i Giudici di merito, [REDACTED] [REDACTED] sarebbe responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-*bis*, secondo comma, n. 1, e 609-*ter*, primo comma, n. 2, cod. pen., perché, con ripetute condotte protratte da dicembre 2019 ad ottobre 2020, quale medico psichiatra curante della persona offesa [REDACTED] abusando della condizione di inferiorità psichica della stessa, affetta da disturbo *borderline* e bipolare della personalità, ed instaurando un rapporto di dipendenza e soggezione, dopo aver carpito la fiducia della donna per averla guidata in un trattamento determinativo di una significativa perdita di peso, l'avrebbe indotta a compiere e subire atti sessuali con pratiche erotiche estreme, anche utilizzando ganci, pinze, candele, fruste, clisteri, bastoni, cera calda, lacci e bende.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [REDACTED] [REDACTED] con atto sottoscritto dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta integrante il reato di violenza sessuale.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente sussunto la condotta dell'attuale ricorrente nella fattispecie della induzione a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, in quanto non è stato individuato un comportamento positivo e specifico del soggetto attivo, diverso ed ulteriore rispetto al compimento di atti sessuali.

2.1.1. Si premette che la disciplina in tema di violenza sessuale introdotta dall'art. 609-*bis* cod. pen. ha eliminato ogni automatismo presuntivo con riferimento al

compimento di atti sessuali con persona affetta da vulnerabilità psichica, a differenza di quanto invece prevedeva l'art. 519 cod. pen., e che, in forza delle disposizioni attualmente in vigore, per la configurabilità del reato contestato è necessaria una «induzione mediante abuso» (si citano, tra le altre, Sez. 3, n. 38787 del 2015, e Sez. 3, n. 52835 del 2018, Rv. 274417). Si aggiunge che la condotta di induzione deve concretizzarsi in un «comportamento dell'agente attivo, positivo e volontario, caratterizzato da dolo pregnante rivolto alla persuasione del soggetto passivo, mediante sfruttamento della sua inferiorità» (si richiamano, a sostegno Sez. 3, n. 27157 del 30/03/2021, e Sez. 3, n. 47684 del 02/11/2022, dep. 2023).

2.1.2. Si rappresenta, innanzitutto, che la sentenza impugnata ricostruisce la condotta in termini sostanzialmente omissivi, poiché afferma: «L'imputato è andato ben oltre la violazione dei propri doveri deontologici nel momento in cui non ha fermato la giovane paziente, e anzi ha risposto ai suoi messaggi, gratificandola, solleticandone l'interesse sessuale, in tal modo incoraggiandola ad accettare gli incontri extra professionali, nell'ambito di un rapporto del tutto squilibrato» (pag. 27).

Si osserva, poi, che l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe carpito la fiducia della vittima mediante il trattamento sanitario determinativo della forte perdita di peso è in contraddizione con il riconoscimento della correttezza della terapia praticata, e con l'esclusione dell'uso strumentale della stessa per indurre la paziente ai rapporti sessuali. Si rimarca che il corretto adempimento delle obbligazioni professionali, con un trattamento non incidente sull'attività sessuale della paziente, non può costituire la causa dell'insorgenza di un legame di dipendenza di quest'ultima rispetto al terapeuta, e, conseguenzialmente, causa o concausa dell'induzione al compimento di atti sessuali.

Si rileva, inoltre, che il ricorso a modalità particolari di rapporti sessuali, quali il *bondage*, non può essere ritenuto indicativo di una condotta induttiva, in quanto queste pratiche costituiscono il risultato dell'iniziativa della persona offesa, come risulta dai messaggi acquisiti agli atti, e come sostanzialmente ammesso dalla sentenza impugnata (si richiama ancora pag. 27), e, anzi, erano precedentemente sconosciute all'imputato, ma non alla donna.

2.1.3. Si segnala, a questo punto, che le condotte induttive non possono essere individuate nello strizzamento dei seni o nelle risposte con frasi ammiccanti ed allusive ad attività sessuali, date nelle conversazioni via *chat* con la persona offesa.

Si evidenzia che: a) lo strizzamento del seno era funzionale a verificare l'insorgenza della galattorrea, quale effetto collaterale dell'assunzione dei farmaci

prescritti, e, quindi, era atto di natura sanitaria; b) le risposte con frasi ammiccanti sono intervenute in un momento nel quale la relazione era già in corso da tempo.

Si sottolinea, quindi, che, proprio dalle conversazioni acquisite, emerge come fosse la donna ad assumere un tono propositivo ed ideativo, per di più protrattosi per ben dieci mesi.

2.1.4. Si aggiunge che la donna ha dato puntuali e ripetute manifestazioni della propria autonomia rispetto all'imputato.

Si rileva in particolare che la persona offesa: 1) ha conservato i messaggi intercorsi con l'imputato, anche effettuando copia mediante *screenshot*, contravvenendo all'accordo di cancellarli, così evidenziando riserva mentale, calcolo e non comune razionalità speculativa; 2) ha manifestato il suo interesse economico ad un eventuale risarcimento anche mentre la relazione con l'imputato era in corso, ad esempio nelle conversazioni con la sorella, parlando con soddisfazione di frequentazioni «molto importanti»; 3) ha dichiarato al fidanzato, dopo l'apertura del procedimento penale a carico dell'imputato, di essere offesa ed umiliata per essere stata ritenuta vittima di una condotta di circonvenzione di incapace, sottolineando anche: «Io ero lucida».

2.1.5. Si rimarca, ancora, che la relazione si è protratta continuativamente per oltre dieci mesi, e che, in caso di condotta reiterata nel tempo, occorre la prova della persistenza della dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'agente (si cita Sez. 3, n. 15412 del 20/09/2017, dep. 2018).

Si rileva che, nella specie, la prova di una persistente dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima non può desumersi dalle forme comunicative intercorse nei rapporti tra i due, per avere l'imputato appellato la donna con il "tu", e la donna riservato all'imputato il "lei", anche perché la loro dinamica relazionale si poneva in termini condivisi di supremazia/inferiorità, come dimostrato dalla pratica del *bondage*.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di un vizio del consenso della persona offesa.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente sussunto la condotta dell'attuale ricorrente nella fattispecie della induzione a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, in quanto non è stato accertato che il consenso al compimento degli atti sessuali fosse viziato dalla condizione di inferiorità.

Si premette che la condizione patologica in cui si trova la persona offesa, quando non è tale da escludere radicalmente la capacità della stessa di autodeterminarsi sessualmente, non costituisce indice sufficiente per ritenere «viziato» il consenso della medesima a compiere o subire atti sessuali (si citano, tra le altre, Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, e Sez. 3, n. 8981 del 05/12/2019, dep. 2020).

Si rappresenta, poi, che, nella specie, gli accertamenti peritali non hanno consentito di accertare una «condizione di inferiorità» della persona offesa al momento dei suoi rapporti con l'imputato, né una incapacità della stessa ad autodeterminarsi nella sfera sessuale.

Si evidenzia, quanto alla ipotesi della incapacità assoluta della persona offesa ad autodeterminarsi nella sfera sessuale, che non può ritenersi effettuato un accertamento affidabile in proposito.

Si osserva, innanzitutto, che i periti hanno formulato una mera "ipotesi di diagnosi" di disturbi "potenzialmente" idonei a viziare il consenso. Si rimarca, poi, che l'ipotesi di diagnosi relativa ad un "Disturbo bipolare di tipo I" si fonda su un travisamento della prova. Si premette, in proposito, che la diagnosi di "Disturbo bipolare di tipo I" richiede l'accertamento di almeno un episodio maniacale. Si osserva che l'unico episodio maniacale è stato desunto da un'annotazione su una scheda di dimissione ospedaliera del 12 novembre 2014, la quale, però, non trova conferma nelle indicazioni dei diari clinici relativi ai giorni del ricovero e nella lettera di dimissione, e che i periti hanno ammesso di non aver esaminato i diari clinici relativi a tale ricovero. Si aggiunge che: a) l'annotazione sulla scheda di dimissione ha essenzialmente fini statistici e di rimborso dalla finanza regionale; b) nessun altro episodio maniacale è stato indicato nella ulteriore e copiosa documentazione medica, la quale attesta invece solo "Disturbo *borderline* della personalità" o "Disturbi di personalità non altrimenti specificati".

Si sottolinea, quindi, che la sentenza impugnata, a fronte dei precisi motivi di appello in ordine al profilo della ipotesi di un "Disturbo bipolare di tipo I", ha eluso i rilievi formulati dalla difesa con risposte generiche, o facendo improprio richiamo al trattamento terapeutico somministrato dall'imputato. Si espone, con riguardo a questo aspetto, che gli stabilizzatori dell'umore, prescritti dall'attuale ricorrente possono essere somministrati, come confermato dal consulente tecnico della difesa, anche in caso di disturbo *borderline* di personalità. Si rileva poi che, venendo meno l'ipotesi di disturbo bipolare, deve escludersi anche l'ipotesi della insorgenza e persistenza di una fase ipomaniacale a partire da marzo/aprile 2020, caratterizzata da un aumento dell'attività anche in campo sessuale.



Si evidenzia, quanto all'esistenza di una «condizione di inferiorità» della persona offesa al momento dei suoi rapporti con l'imputato, e del nesso causale tra questa condizione e la capacità ad autodeterminarsi nella sfera sessuale, che gli accertamenti peritali non hanno fornito risposte certe, e sono smentiti da risultanze di segno contrario.

Si segnala, in particolare, che la persona offesa: a) ha detto, parlando con il fidanzato, di essere stata «lucida» all'epoca dei fatti; b) ha contravvenuto, in costanza di relazione, all'accordo con l'imputato di cancellare la *chat*; c) ha raccontato della relazione con l'imputato alla sorella, mentre il rapporto era pienamente in corso; d) si è offerta agli incontri in base alle proprie disponibilità, senza mai posporre i propri impegni personali e professionali.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Si deduce che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa nella parte relativa alla affermata interdipendenza tra terapia farmacologica prescritta dall'imputato, dimagrimento e relazione sessuale, senza valutare le criticità emerse in proposito e segnalate dalla difesa. Si rappresenta che le dichiarazioni della donna sono oggettivamente false laddove indicano: a) una perdita di 35 kg. di peso come effetto della terapia praticata dall'imputato; b) l'impossibilità di cambiare medico curante per due anni e mezzo; c) il diniego di rapporti con altri uomini e di avere pratica del *bondage*. Si espone, in proposito, che: a) la perdita di peso fu graduale, per effetto di un trattamento farmacologico corretto, come riconosciuto anche dai periti, e, secondo quanto risulta da una *chat* con tale «», pari a 10 kg. in dieci mesi; b) la persona offesa ha avuto un nuovo medico già dal gennaio 2021; c) la medesima ha avuto rapporti con altri uomini nello stesso tempo in cui intratteneva la relazione con l'imputato ed ha inoltre praticato il *bondage* già in precedenza. Si rappresenta che altro elemento "sospetto" è dato dal fatto che la donna non ha manifestato alcuna contrarietà, dolore o fastidio per i rapporti sessuali con l'imputato, fino a quando non è stata scoperta dal fidanzato. Si evidenzia che gli elementi appena indicati rilevano non perché idonei ad escludere rapporti sessuali tra la persona offesa e l'imputato, siccome pacificamente ammessi da quest'ultimo, ma in quanto indicativi dell'interesse della donna di presentare negativamente l'imputato al fine di ottenerne la condanna.



2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha apoditticamente affermato la sussistenza del dolo, valorizzando la professionalità dell'imputato e la conoscenza approfondita delle condizioni cliniche e del contesto familiare della vittima, senza però considerare il comportamento propositivo e seducente della stessa.

Si osserva, innanzitutto, che, secondo i periti, il legame di dipendenza è sorto per effetto della somministrazione della terapia farmacologica a fini dimagranti, e che, però, secondo la sentenza impugnata, il trattamento praticato è stato corretto; di conseguenza, la terapia, se corretta, non può essere indice dell'abuso, e, quindi, della consapevolezza di indurre mediante abuso.

Si rileva, poi, che la postulazione del dolo dell'imputato si pone in contraddizione con varie circostanze, quali: a) la plausibile riconducibilità della nascita della relazione sessuale alla iniziativa della persona offesa, la quale non ha mai fornito precisi chiarimenti in proposito; b) la riconducibilità a quest'ultima della scelta della tipologia dei rapporti sessuali da intrattenere e, in particolare, dell'uso del *bondage*; c) la condizione di vulnerabilità di entrambe le parti nel fenomeno del *transfer* e *controtransfer* sessualizzato; d) le condizioni sociali della donna, di età pari a trentuno anni, già laureata, con un dottorato di ricerca, seducente e sessualmente disinibita; e) l'iniziativa della stessa nel prenotare l'albergo per gli incontri sessuali con l'imputato, nell'introdurre l'uomo alle pratiche di *bondage*, nell'acquistare gli oggetti per i "giochi erotici" e le espresse manifestazioni di gradimento per gli stessi (nella *chat* ella scrive: «sono carini i nostri incontri»); f) la mancanza di supina accondiscendenza della vittima nel fissare gli incontri, siccome effettuati in base alle sue disponibilità, come risulta dalle *chat* del 24 aprile 2020 e del 28 ottobre 2020.

Si aggiunge che l'imputato non ha mai diagnosticato alla vittima alcuna malattia, e tantomeno il "Disturbo bipolare di personalità".

3. Hanno presentato memoria il Procuratore generale della Corte di cassazione, le parti civili, e l'imputato.

3.1. Nella memoria del Procuratore generale della Corte di cassazione si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Nell'atto, in particolare, si evidenzia che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., è sufficiente una situazione di "soggezione, "subalternità" e "vulnerabilità" non necessariamente assoluta, e che,

nella specie, sono rilevabili: a) la diagnosi peritale di "Disturbo bipolare di tipo I" nei confronti della persona offesa; b) il ricorso della stessa allo psichiatra per superare una situazione di insicurezza e di scarsa stima di sé; c) il prestigio professionale del medico e la differenza di età; d) la totale fiducia riposta dalla donna nelle capacità terapeutiche dell'imputato; e) l'uso del "lei", da parte della vittima, nelle comunicazioni rivolte nella *chat* all'uomo; f) il ricorso a pratiche sessuali estreme e dolorose, tali da lasciare lividi e da provocare inizi di soffocamento. Si precisa, inoltre, che la diagnosi in ordine all'esistenza di un "Disturbo bipolare di tipo I" risulta correttamente motivata, anche in considerazione dell'amplissimo materiale esaminato dal perito, tra cui diciassette cartelle cliniche.

3.2. Nella memoria presentata nell'interesse della parte civile [REDACTED] si chiedono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimità.

Nell'atto, in particolare, si rappresenta che, secondo la giurisprudenza, la condizione di inferiorità psichica rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen. prescinde da fenomeni di patologia mentale, potendo essere sufficienti anche fattori di natura ambientale (si citano Sez. 3, n. 24985 del 08/07/2025, e Sez. 3, n. 31512 del 14/09/2020). Si segnala, poi, tra l'altro, che: a) la persona offesa, al momento dell'inizio della terapia da parte dell'imputato, versava in condizioni di estrema fragilità, avendo tentato più volte il suicidio; b) la stessa aveva confidato all'uomo, già prima dell'inizio della terapia, di essere stata indotta dalle sue fragilità ad eccessi alimentari e sessuali, di sentirsi grassa, goffa e sola, e di aver tentato più volte il suicidio; c) l'imputato era a conoscenza della tragica fine della sorella della persona offesa; d) l'uomo, dopo aver prescritto la cura, chiedeva alla donna fotografie completamente nuda e videochiamate per osservare il corpo senza indumenti; e) la perizia disposta dalla Corte d'appello ha consentito di constatare come la persona offesa, all'epoca dei fatti, non fosse in grado di autodeterminarsi sessualmente.

3.3. Nella memoria presentata nell'interesse delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] si chiedono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimità.

Nell'atto, si rappresenta che la sentenza impugnata risulta correttamente motivata in relazione a tutti i punti oggetto di censura.

3.4. Nella memoria presentata nell'interesse del ricorrente, si insiste per l'accoglimento del ricorso.



Nell'atto si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso, anche allo specifico fine di contraddire le osservazioni esposte nella memoria del Procuratore generale della Corte di cassazione.

4. All'inizio dell'udienza pubblica, il Presidente ha informato le Parti che il Collegio, con separata ordinanza, allegata al presente verbale, ha rigettato la richiesta di rinvio presentata, a mezzo p.e.c., in Cancelleria, in data 3 dicembre 2025, dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED], nell'interesse del ricorrente.

La richiesta era stata avanzata al fine di riunire la trattazione del presente ricorso ad altro ricorso avverso il provvedimento della Corte d'appello, notificato il 24 novembre 2025, che aveva respinto l'istanza del medesimo di accedere ai programmi di giustizia riparativa. La richiesta è stata respinta perché: a) l'istanza di accesso alla giustizia riparativa può essere formulata in qualunque stato e grado del processo, e anche in fase esecutiva, o dopo l'esecuzione della pena, a norma dell'art. 44 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; b) la sospensione del processo o del procedimento «al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa» è prevista dall'art. 129-*bis* cod. proc. pen. unicamente per i «reati perseguibili a querela soggetta a remissione», e all'esito di una valutazione discrezionale del giudice («il giudice [...] può»), mentre, nella specie, si procede per un reato, quello di cui agli artt. 81 cpv. e 609-*bis* cod. pen., che non è perseguibile a querela soggetta a remissione; c) il ricorso depositato l'1 dicembre 2025 avverso il provvedimento della Corte d'appello di Roma, notificato il 24 novembre 2025, non risulta ancora iscritto, alla data della presente udienza, nel ruolo della Cancelleria centrale penale della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

Per ragioni di chiarezza espositiva, si procederà dapprima all'esame delle censure esposte nel terzo motivo, concernenti il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, poi allo scrutinio delle censure formulate nel secondo motivo, in tema di configurabilità della condizione di inferiorità psichica della persona offesa all'epoca dei rapporti sessuali oggetto dell'imputazione, quindi alla valutazione delle censure enunciate nel primo motivo, riguardanti la ritenuta integrazione di una condotta di "abuso induttivo" da parte dell'imputato, infine all'analisi delle censure proposte con il quarto motivo, relative alla sussistenza del dolo.



2. Infondate, e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel terzo motivo, le quali contestano il giudizio affermativo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, laddove queste avrebbero "aggravato" il ruolo dell'imputato, deducendo, in particolare, che la sentenza impugnata ha ommesso di considerare le difformità dal vero oggettivamente rilevabili nel racconto della donna in ordine all'entità della perdita di peso corporeo, all'impossibilità di cambiare medico curante, ai rapporti con altri uomini e alla dimestichezza con le pratiche di *bondage*, nonché l'assenza di segni di contrarietà nei confronti dell'uomo o della relazione fino a quando questa quest'ultima fu scoperta.

2.1. Ai fini dell'esame delle censure indicate, è utile richiamare i principi giurisprudenziali in materia di sindacato della Corte di cassazione sul giudizio affermativo dell'attendibilità della persona offesa da parte dei giudici di merito.

Anzitutto, è costante l'affermazione secondo cui l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., tra le tantissime, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, e Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01).

Diverse pronunce, poi, hanno puntualizzato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa non sono inattendibili solo perché risultano imprecisioni, inesattezze e oggettive smentite. Ad esempio, si è precisato che la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti (Sez. 3, n. 41593 del 16/05/2017, P., Rv. 271312 - 01). Ovvero che la contestazione effettuata ai sensi dell'articolo 500 cod. proc. pen., su circostanze non decisive della vicenda, non legittima un giudizio di automatica inaffidabilità del dichiarante (Sez. 3, n. 35559 del 19/05/2017, C., Rv. 270825 - 01).

Del resto, si è affermato che anche la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il

giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005 – 02).

2.2. La sentenza impugnata riporta il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa e indica le ragioni per cui le ritiene attendibili.

La Corte d'appello premette che la persona offesa ha presentato denuncia nei confronti dell'imputato in data 18 novembre 2020, ed ha poi reiterato il suo racconto, in modo sostanzialmente coincidente, ed esponendo contenuti logici, dettagliati, esaurienti e privi di intenti vendicativi, nel corso di un sofferto incidente probatorio, nel quale ha anche manifestato sensi di colpa per l'accaduto.

Rappresenta, poi, nel sintetizzare il contenuto delle dichiarazioni della donna, quanto alla fase precedente alle condotte oggetto dell'imputazione, che la stessa: a) viveva in una famiglia nella quale una sorella aveva avuto problemi di tossicodipendenza e l'altra sorella, affetta da depressione, si era suicidata davanti a lei gettandosi dal balcone; b) a partire da tale drammatico evento, aveva iniziato ad accusare disturbi dell'umore, depressione, disturbi del comportamento alimentare, abuso e dipendenza da benzodiazepine, aveva subito diversi trattamenti sanitari obbligatori e ricoveri, ed aveva anche tentato il suicidio; c) nel luglio 2019, aveva iniziato una terapia con l'attuale ricorrente, medico psichiatra, il quale aveva avuto in cura la sorella suicidatasi, sia per i suoi problemi psichici, sia per un forte aumento ponderale dovuto al grande consumo di psico-farmaci.

La sentenza impugnata, quindi, riportando il racconto della persona offesa per le parti relative allo svolgimento del rapporto con l'attuale ricorrente, espone che: a) la donna, dopo aver iniziato le cure con l'imputato, aveva iniziato a dimagrire ed aveva ricevuto richieste dallo stesso di inviargli delle fotografie del suo corpo nudo, per constatare l'effettiva perdita di peso, richieste alle quali aveva accondisceso; b) successivamente, l'imputato, dapprima, nelle visite effettuate, aveva palpeggiato il seno della vittima, sia pure al dichiarato fine di verificare la produzione di prolattina, e poi, nel dicembre 2019, la aveva invitata ad un aperitivo, costituente occasione per il primo rapporto sessuale; c) in seguito, i due avevano rapporti sessuali nello studio del medico in tardo orario, oppure in automobile, oppure in un albergo, ovvero ancora in un locale sito al piano terra e definito dall'imputato «»; d) i rapporti erano caratterizzati da pratiche erotiche nelle quali la donna era legata con lo spago, subiva clisteri, l'uso di pinze e cera calda, era penetrata con bastoni, era percossa e morsa, e riceveva l'iniezione di sostanze non precisate, e, in alcune occasioni, quando aveva la bocca coperta con nastro adesivo e la corda legata strettamente al collo,

percepiva un senso di pericolo; e) l'ultimo incontro era avvenuto nello studio dell'imputato il 19 ottobre 2020, in data successiva a quella in cui la donna si era confidata con il fidanzato, il quale aveva constatato i lividi sul corpo della stessa ed informato i genitori, e dopo la scoperta della vicenda da parte di questi ultimi, sulla base della lettura dei messaggi *WhatsApp* tra la figlia ed il suo medico psichiatra.

La Corte d'appello, ancora, precisa che: a) l'imputato non ha negato le pratiche sessuali con la persona offesa, ma ha detto di aver ceduto alle *avances* della donna, la quale gli aveva proposto di praticare il *bondage*, a lui non nota ed invece già sperimentata dalla giovane; b) la messaggistica *WhatsApp* consente di rilevare come l'uomo formulasse in modo esplicito le sue richieste, domandasse fotografie ed invitasse reiteratamente la donna ad acquistare o comunque a portare con sé gli oggetti necessari per le attività erotiche praticate; c) i genitori e il fidanzato della persona offesa hanno dichiarato di aver notato sia il turbamento della stessa dopo le visite con l'imputato, sia i segni di lesione, pur inizialmente attribuiti al dimagrimento; d) la donna, anche da un punto di vista linguistico, si poneva in posizione di inferiorità rispetto all'imputato, in quanto, mentre questi le dava del "tu", ella gli dava costantemente del "lei".

La sentenza impugnata, sulla base degli elementi indicati conclude per un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Osserva, anzitutto, che il nucleo centrale delle dichiarazioni è rimasto costante.

Rappresenta, poi, in risposta alle deduzioni della difesa, in particolare, che: a) il diniego della donna di aver praticato in precedenza il *bondage* o di aver avuto rapporti con altri uomini si spiega con il timore di possibili giudizi negativi sulla sua persona, espressi ai consulenti tecnici e coerenti con il tentativo di suicidio prima della vista da parte dei periti nominati dalla Corte d'appello; b) la decisione della giovane di denunciare l'imputato solo dopo essere stata "scoperta" dal fidanzato e dai familiari non è segno di inattendibilità, perché può essere letta come conferma del legame di dipendenza della stessa con il suo medico; c) l'interesse manifestato dalla persona offesa, dopo la presentazione della denuncia, ad un risarcimento non è circostanza tale da inficiare l'attendibilità del racconto.

Evidenzia, quindi, che il racconto della vittima è confermato dal contenuto sia dei numerosi messaggi *WhatsApp*, sia delle dichiarazioni dell'imputato, il quale non ha negato gli incontri con la donna, né le pratiche di sesso estremo poste in essere.

2.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui rappresenta che le dichiarazioni della persona offesa sono attendibili anche quando descrivono l'esistenza di un

rapporto di interdipendenza tra terapia farmacologica prescritta dall'imputato, dimagrimento e relazione sessuale, è immune da vizi.

2.3.1. La Corte d'appello, con motivazione puntuale e congrua, evidenzia che il nucleo centrale del racconto della persona offesa è rimasto costante nel corso delle diverse deposizioni ed è stato pienamente riscontrato, persino dalle ammissioni dell'imputato, in ordine all'esistenza di una relazione sessuale tra lo stesso e la donna, all'attuazione di pratiche erotiche di *bondage*, connotate anche dall'uso di corpi estranei produttivi di dolore per la giovane, nonché alle specifiche richieste formulate in proposito dall'uomo.

Né queste osservazioni possono ritenersi manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti in ragione delle obiezioni formulate dalla difesa.

In effetti, il rilievo concernente l'inesattezza delle dichiarazioni in ordine a modalità ed entità della perdita di peso non si basa su dati precisi, perché fa riferimento ad affermazioni contenute in una *chat* alla quale, per di più, era estraneo l'imputato, e comunque evidenzianti un calo ponderale estremamente significativo, siccome non inferiore a 10 kg., quale conseguenza della terapia praticata. In ogni caso, poi, il calo ponderale, anche a considerarlo "contenuto" in 10 kg., è stato obiettivamente rilevante e, quindi, è ragionevole sia stato fortemente apprezzato dalla vittima, desiderosissima di dimagrire.

I rilievi riguardanti le inesattezze delle dichiarazioni sulla "impossibilità" di cambiare successivamente il medico curante, sui rapporti con altri uomini e sulla dimestichezza con le pratiche di *bondage*, poi, attengono a fatti che non costituiscono l'oggetto delle condotte contestate. Si può aggiungere, con riferimento ai rilievi relativi alle dichiarazioni sulla "impossibilità" di cambiare il medico curante, che queste affermazioni debbono essere contestualizzate avendo riguardo alle condizioni psicologiche della vittima e che, inoltre, il ricorso non contesta in modo specifico di aver formulato in proposito una puntuale deduzione con l'atto di appello. E, con riguardo al diniego della donna nell'incidente probatorio di aver avuto rapporti con altri uomini e di avere consuetudine con le pratiche di *bondage*, che tale circostanza è stata spiegata dalla sentenza impugnata in modo non censurabile, perché il timore della persona offesa di possibili giudizi negativi sulla sua persona trova obiettiva conferma anche nel tentativo di suicidio compiuto dalla stessa prima di essere sottoposta ad esame da parte dei periti nominati dalla Corte d'appello.

Il rilievo riferito all'assenza di manifestazioni di contrarietà nei confronti dell'uomo o della relazione fino a quando questa quest'ultima fu scoperta non è idoneo ad evidenziare criticità della valutazione della sentenza impugnata. Piuttosto, l'assenza

di segni contrarietà nei confronti dell'uomo o della relazione fino a quando questa fu scoperta è circostanza di fatto senz'altro coerente con una condizione di inferiorità e di "dipendenza" psicologica della persona offesa nei confronti dell'imputato.

2.3.2. È utile rimarcare, inoltre, che le censure esposte nel ricorso non contestano specificamente le osservazioni della sentenza impugnata, perfettamente coerenti con quelle della sentenza di primo grado, anche più analitiche in proposito, sull'ascrivibilità all'imputato dei primi contatti di natura fisica e dell'iniziativa per il primo incontro extra-professionale.

Entrambe le sentenze di merito, in particolare, precisano che l'imputato: a) dopo l'inizio della terapia e le prime fasi di dimagrimento, ma anteriormente alla nascita della relazione sessuale, chiese più volte all'imputata fotografie in posizioni di nudo, sia pure allo scopo dichiarato di verificare i progressi nella perdita di peso; b) sempre prima dell'inizio della relazione sessuale, ricercò contatti fisici con la donna, in particolare palpeggiandole il seno, per quanto al dichiarato fine di verificare l'eventuale produzione di prolattina; c) prese l'iniziativa di fissare il primo appuntamento extraprofessionale, nel dicembre 2019, invitando la donna per un aperitivo, al cui esito si ebbe la loro prima relazione sessuale, consistita in un rapporto orale.

La sentenza di primo grado, inoltre, aggiunge che l'imputato, sempre in epoca antecedente all'inizio della relazione extra-professionale con la persona offesa, disse alla stessa che l'esito positivo della terapia avrebbe meritato un premio di natura sessuale. E riporta per esteso un messaggio inviato dall'uomo alla donna subito dopo l'avvio della terapia, nel quale l'attuale ricorrente evoca esplicitamente i suoi gusti sessuali ed invita l'interlocutrice a fare pratica di sesso orale.

3. Infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'affermazione dell'esistenza di una condizione di inferiorità della persona offesa all'epoca dei suoi rapporti sessuali con l'imputato, deducendo che la sentenza impugnata non fornisce indicazioni affidabili in proposito, in particolare sia perché ha recepito la diagnosi dei periti in ordine al "Disturbo bipolare di tipo 1" della vittima, incorrendo in un travisamento della prova nonché in lacune motivazionali rispetto alle obiezioni della difesa, sia perché ha omesso di considerare una pluralità di elementi indicativi della condizione di "lucidità" della donna.

3.1. Le censure appena sintetizzate rendono opportuno fornire precisazioni sia in ordine al vizio di travisamento della prova ed alla motivazione della sentenza impugnata in caso di contrapposizione tra tesi dei periti e tesi dei consulenti tecnici,

sia con riguardo alla nozione di «inferiorità psichica» rilevante a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen.

3.1.1. Per quanto concerne i profili processuali evocati, è sufficiente fare riferimento all'ampia e consolidata giurisprudenza in materia.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di "contraddittorietà processuale", o "travisamento della prova", vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 – 01, nonché Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 – 01). Altre decisioni, nel medesimo ordine di idee, sia pure con specifico riferimento alla prova dichiarativa, hanno affermato che, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della stessa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (vds., ad esempio, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01).

È poi principio costantemente ribadito l'affermazione secondo cui costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807 – 01, e Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 – 01). Può essere utile aggiungere che, come precisato in alcune decisioni, non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito il quale, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva (così Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866 - 01).

3.1.2. La nozione di «inferiorità psichica» rilevante a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., per ragioni lessicali e sistematiche, non implica

necessariamente una totale perdita della capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, né richiede indefettibilmente la perdita della capacità di intendere e di volere, o una situazione di incapacità a testimoniare.

Da un punto di vista semantico, infatti, secondo la comune accezione, per «inferiorità» si intende la «limitazione di valore qualitativo o anche quantitativo, spesso [quindi non necessariamente] riconducibile ad insufficienza, difetto specifico o vizio, incapacità», e, per «condizione di inferiorità», si ha riguardo a una situazione di «subalternità, subordinazione, dipendenza».

Sotto il profilo sistematico, poi, occorre considerare che la disposizione di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., non solo non circoscrive il significato del sintagma in questione, ma affianca e parifica la condizione di «inferiorità psichica» a quella di «inferiorità fisica», anch'essa non implicante una totale perdita della possibilità di sottrarsi all'iniziativa del reo, e non richiama in alcun modo la nozione di "capacità", né la disciplina della imputabilità o della idoneità a rendere testimonianza.

Le conclusioni esposte sono confermate da un ampio panorama di decisioni di legittimità, le quali hanno escluso che condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen. richieda la totale perdita della capacità di autodeterminarsi o l'esistenza di una patologia mentale. Si è infatti evidenziato, ad esempio, che: a) la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, essendo sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa (Sez. 3, n. 31776 del 13/07/2022, P., Rv. 283644 – 01, nonché Sez. 3, n. 38261 del 20/09/2007, F., Rv. 237826 – 01); b) la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto può prescindere da una patologia mentale, potendo dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente (Sez. 3, n. 52041 del 11/10/2016, M., Rv. 268615 – 01); c) tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti ex art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa (Sez. 3, n. 31512 del 14/09/2020, M., Rv. 280267 – 02); d) la condizione patologica in cui si trova la vittima al momento del fatto non

deve essere necessariamente tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, P., Rv. 274417 – 02).

3.2. La sentenza impugnata riporta le conclusioni e le osservazioni dei periti nominati dalla Corte d'appello e dei consulenti tecnici in ordine alla condizione di inferiorità psichica ed alla capacità di intendere e di volere della persona offesa, e spiega perché ritiene condivisibili le conclusioni dei periti.

3.2.1. Nel dare conto delle attività dei periti, la Corte d'appello premette che gli stessi hanno fondato le loro conclusioni sulla documentazione medica presente in atti, e non hanno visitato direttamente la persona offesa, perché questa, turbata dalla prospettiva di tale accertamento, aveva anche tentato il suicidio.

La sentenza impugnata, poi, rileva che, secondo i periti, la vittima è affetta da "Disturbo bipolare di tipo 1 in comorbidità con Disturbo *borderline* di personalità, Disturbo da uso di sedativi, ipnotici o ansiolitici e Disturbo della nutrizione e dell'amministrazione senza specificazione", presentando, quindi, un quadro clinico «particolarmente complesso».

Il Giudice del gravame, ancora, rappresenta, sulla base degli accertamenti dei periti, che la persona offesa: a) è stata ricoverata sei volte tra il 2008 ed il 2015 presso un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e di Cura; b) ha ricevuto, in data 12 novembre 2014, la diagnosi di "sindrome affettiva bipolare, episodio maniacale grave, con comportamento psicotico"; c) nel periodo in cui è stata in cura dall'imputato è passata da un iniziale stato depressivo, rilevato da un accesso al Pronto Soccorso in data 1 gennaio 2020, ad un episodio ipomaniacale caratterizzato «da aumento dell'attività in ambito sessuale e universitario, perdita di peso, coinvolgimento in attività con elevato potenziale di conseguenze dannose».

Segnala, quindi, che i periti hanno evidenziato che: 1) la diagnosi da "Disturbo bipolare di tipo 1" è perfettamente compatibile con l'oscillazione dell'umore riscontrata, e caratterizzata da episodi depressivi ed episodi ipomaniacali e con le prescrizioni farmacologiche; 2) la diagnosi da "Disturbo *borderline* della personalità" è perfettamente compatibile con i riscontrati episodi di cleptomania, di tentata uscita da un'auto in corso a causa della fine di una relazione affettiva, di tentata ingestione di disinfettante al Pronto Soccorso, e di intossicazione da psicofarmaci in conseguenza di sentimenti di angoscia e paura correlati alla presente vicenda; 3) la diagnosi da "Disturbo alimentare" si fonda anche sulle dichiarazioni della vittima, la quale ha riferito di una importante perdita di peso.



Aggiunge che secondo i periti: a) la dinamica dei rapporti tra imputato e persona offesa si pone come esempio di dipendenza interpersonale, caratterizzata dal bisogno di approvazione e sostegno esterni a conferma del proprio valore per ridurre il senso di inefficacia e controllo rispetto al peso e al proprio corpo, come tipicamente avviene in caso di disturbi alimentari; b) la precisata relazione, per come si è svolta, costituisce la realizzazione di una ipotesi di *transfert* e *controtransfert* sessualizzato, all'interno di una situazione di fragilità, in un contesto in cui il paziente agisce nella convinzione che tutto ciò che il terapeuta compie sia orientato al suo benessere; c) la situazione di soggezione della persona offesa è stata accentuata dal prestigio del medico e della differenza di età tra i due.

Rileva, infine, che, sempre secondo i periti, le patologie psichiatriche riscontrate potevano «avere alterato i processi emotivi e comportamentali della parte lesa, con conseguenti ripercussioni sul suo giudizio critico, potendo compromettere la capacità di prendere decisioni autonome in modo consapevole, inficiando in tal modo la capacità di autodeterminarsi sessualmente», e che, in questo quadro, era irrilevante approfondire l'incidenza delle precisate patologie sulla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità diversa da quella di autodeterminarsi nella sfera sessuale.

3.2.2. La sentenza impugnata, poi rappresenta che le conclusioni dei periti sono pienamente condivise dalla consulenza tecnica della parte civile, ma sono in contrasto con le considerazioni dei consulenti tecnici della difesa.

In particolare, i consulenti tecnici della difesa rilevano che: a) gli accertamenti peritali non trovano il conforto di una visita diretta; b) l'unica pregressa diagnosi di "Disturbo bipolare", effettuata nel novembre 2014, si fonda esclusivamente sulla scheda di dimissione ospedaliera, ossia su un documento redatto a fini amministrativi e statistici; c) la diagnosi da "Disturbo bipolare" non ha trovato riscontro in compromissioni cognitive, e non trova conferme decisive nei disturbi del trattamento alimentare o nelle terapie farmacologiche, siccome compatibili con altre, meno gravi patologie, come il "Disturbo *borderline* di personalità"; d) la diagnosi da "Disturbo bipolare" è smentita dalle continue richieste di cure mediche della persona offesa, mentre chi è affetto da tale disturbo, nella fase ipomaniacale, rifugge dalle cure per perseverare nello stato di apparente benessere; e) il rapporto di *transfert* e *controtransfert* si sviluppa in rapporti di analisi, mentre l'imputato non è uno psicoterapeuta ed aveva solo il compito di revisionare la terapia psicofarmacologica; f) le terapie praticate dall'imputato erano corrette; g) anche il "Disturbo *borderline* di personalità" può portare a promiscuità sessuale, e la persona offesa aveva



frequentazioni sessuali con numerosi uomini da epoca risalente, certo non ascrivibili alle terapie praticate dall'imputato.

Sulla base di questi rilievi, i consulenti tecnici della difesa concludono che la persona offesa, in quanto affetta esclusivamente da "Disturbo *borderline* di personalità", non ha subito alcuna compromissione della capacità di autodeterminarsi sessualmente e di comprendere significato e conseguenze delle sue azioni.

3.2.3. La Corte d'appello, dopo aver esposto le tesi di tutti gli "esperti", indica le ragioni per le quali ritiene di condividere le conclusioni dei periti da essa nominati.

Premette, sotto il profilo metodologico, che i periti, sebbene non abbiano potuto sottoporre a visita la persona offesa o somministrarle dei *test*, in ragione delle condizioni di salute della stessa, hanno avuto a disposizione ed esaminato una cospicua documentazione sanitaria, costituita anche da diciassette cartelle cliniche, relative ad altrettanti accessi della donna in strutture psichiatriche, nonché dai manoscritti inviati dalla stessa ai medici curanti e dall'attestazione dello psichiatra che la segue dal 2021.

Osserva, poi, che le conclusioni dei periti, secondo cui la persona offesa, al momento del suo rapporto con l'imputato, era affetta da più patologie psichiatriche in comorbidità, sono fondate su considerazioni scientifiche resistenti alle obiezioni dei consulenti tecnici della difesa.

In particolare, la sentenza impugnata, quanto alla diagnosi di Disturbo bipolare di tipo 1, evidenzia in primo luogo che, come evidenziato dai periti, la scheda di dimissione ospedaliera del 12 novembre 2014, posta a base di tale conclusione, è comunque compilata da medici e parte da una valutazione clinica. Rileva, in secondo luogo, che le divergenze tra quanto diagnosticato nella precisata scheda di dimissione ospedaliera e quanto risulta dalla lettera di dimissioni relativa ad altro successivo ricovero, in cui si riferiva di "disturbi di personalità, cleptomania, disturbo dell'alimentazione non specificato, disturbo depressivo, abuso di barbiturici o sedativi o ipnotici", o da altre diagnosi in atti, è spiegabile in quanto il quadro clinico della persona offesa era complesso, perché caratterizzato da svariate diagnosi in comorbidità. Rappresenta, poi, che la correttezza della diagnosi di Disturbo bipolare di tipo 1: a) trova conferma nella terapia farmacologica praticata alla donna, anche da parte dell'imputato; b) non è smentita dall'assenza di una situazione di compromissione cognitiva, in quanto la giovane si è comunque laureata fuori termine a ventisette anni, ed ha avuto vari momenti di difficoltà nel percorso di studi universitario, come dalla stessa esplicitato dalla stessa nel *memorandum* consegnato all'imputato il 5 luglio 2019; c) non contrasta con la tendenza dei pazienti affetti da

tale patologie di rifuggire dalle cure mediche nelle fasi ipomaniacali e di euforia, siccome la vittima si è rivolta all'imputato in un momento in cui presentava sintomi depressivi, come riconosciuto dal medesimo nel suo interrogatorio del 2 marzo 2022, ed ha manifestato incremento di euforia e di energie sessuali solo nel corso della terapia, ed in coerenza con quest'ultima.

La Corte distrettuale, poi, quanto al Disturbo del comportamento alimentare, sottolinea che la persona offesa, come confermato dall'imputato nel suo interrogatorio del 2 marzo 2022, si era rivolta allo stesso anche per l'importante aumento ponderale.

La medesima Corte, ancora, precisa che il rapporto di *transfert* e *controtransfert* non è legato necessariamente alla psicoanalisi o alla psicoterapia, può essere benissimo collegato ai colloqui in cui lo psichiatra verifica le condizioni del paziente prima di scegliere i farmaci da somministrare, e, nella specie, l'imputato era andato molto oltre il rapporto professionale, sin dalle fasi iniziali, ad esempio quando, per controllare la perdita di peso della persona offesa, le chiedeva fotografie senza indumenti, oppure la invitava a collegarsi con immediatezza in videochiamate.

Il Giudice del gravame, infine, afferma che le conclusioni dei periti in ordine alla compromissione della capacità della vittima di autodeterminarsi sessualmente sono condivisibili anche perché questa condizione non postula una mancanza di capacità di autodeterminazione in senso assoluto, né coincide con la capacità di rendere testimonianza, o con la capacità di intendere e di volere, ma si traduce in una situazione di "inferiorità psichica", tale da rendere il soggetto in tutto in parte non in grado di resistere all'altrui opera di persuasione. Aggiunge che queste conclusioni restano pienamente accettabili anche volendo considerare che la persona offesa intratteneva da quattro anni una relazione con un uomo molto più grande di lei e, contemporaneamente, frequentava altri uomini: questo perché ella proprio con il terapeuta si è trovata in una situazione di subalternità, soggezione e vulnerabilità, per effetto del complesso quadro clinico a lei riferibile.

3.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui condivide le conclusioni dei periti in ordine alle condizioni della persona offesa di compromissione della capacità di autodeterminarsi sessualmente al momento del suo rapporto con l'imputato ed alla situazione di "inferiorità psichica" della stessa rispetto all'attuale ricorrente, è correttamente motivata.

Si è precisato *supra*, al § 3.1.2, che le «condizioni di inferiorità psichica» rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. non implicano necessariamente una totale perdita della capacità di autodeterminazione nella sfera

sessuale, o la perdita della capacità di intendere e di volere, o una situazione di incapacità a testimoniare.

Si è inoltre evidenziato nel § 3.1.1. che il vizio di travisamento della prova esige una incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.

Ciò posto, in considerazione degli elementi acquisiti e valutabili in questa sede, deve innanzitutto escludersi che la Corte d'appello sia incorsa nel vizio di travisamento della prova quando ha condiviso la conclusione dei periti in ordine alla sussistenza del "Disturbo bipolare di tipo 1", per aver valorizzato la scheda di dimissione ospedaliera del 12 novembre 2014. Invero, nella specie, non è in discussione l'esistenza della scheda in questione, né il contenuto delle annotazioni in essa presenti. Questo rilievo è già di per sé dirimente. Si può aggiungere, inoltre, che la Corte distrettuale ha anche evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica, richiamando le precisazioni dei periti, che detto documento è specificamente rilevante ai fini della diagnosi effettuata perché è compilato da medici e parte da una valutazione clinica.

Deve poi rilevarsi, in linea generale, che la sentenza impugnata ha incensurabilmente aderito alle conclusioni dei periti perché ha messo in luce come gli stessi hanno anche risposto, con argomenti accettabili, a tutte le obiezioni dei consulenti tecnici della difesa, come ravvisabile anche dalle sintesi esposte in precedenza nei §§ 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3.

Deve rimarcarsi, inoltre, che le conclusioni in ordine alla sussistenza della situazione di "inferiorità psichica" della vittima rispetto all'attuale ricorrente sono correttamente motivate, poste sia la situazione clinica complessa relativa alla persona offesa e la non necessità, al fine della configurabilità di tale condizione, di una totale perdita della capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, o della perdita della capacità di intendere e di volere, o di una situazione di incapacità a testimoniare.

I rilievi appena compiuti, ancora, sono ampiamente sufficienti ad evidenziare la non decisività degli ulteriori elementi indicati dalla difesa per contrastare la conclusione concernente la esistenza di una «condizione di inferiorità» della persona offesa. In particolare, i rilievi difensivi – secondo cui la persona offesa ha detto di essere stata «lucida» al momento dei fatti, ha contravvenuto all'accordo con l'imputato di cancellare le *chat*, ha raccontato della relazione alla sorella, mentre il rapporto era in corso, ed ha fissato gli incontri in base alle proprie disponibilità – non sono dirimenti perché la condizione di "inferiorità psichica" della vittima, a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., come già precisato, non implica

necessariamente una totale perdita della capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, o la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere e di volere.

4. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali contestano la configurabilità del reato di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen. con riferimento al profilo della condotta di "abuso induttivo", deducendo, in particolare, che illegittimamente la sentenza impugnata avrebbe ricostruito la stessa in termini sostanzialmente omissivi o comunque valorizzando comportamenti per varie ragioni irrilevanti, e non ha tenuto conto delle manifestazioni di autonomia della persona offesa, da valutare anche alla luce della considerevole durata della relazione sessuale, protrattasi per oltre dieci mesi.

4.1. Siccome nella vicenda in esame non è stato individuato chi, tra la persona offesa e l'imputato, abbia dato specificamente inizio al primo rapporto sessuale, occorre esaminare innanzitutto se, ai fini della configurabilità della condotta di "abuso induttivo", possa essere sufficiente la commissione di comportamenti "suggestivi", ma non espliciti, da parte dell'agente, e, poi, in caso di risposta affermativa, se questa soluzione possa essere tenuta ferma anche in caso di relazione protratta nel tempo.

4.1.1. Sembra utile muovere da una sintetica esposizione degli orientamenti della giurisprudenza in materia di "abuso induttivo".

Costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1), cod. pen. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto (cfr.: Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289 - 02; Sez. 4, n. 14141 del 22/02/2007, P. Rv. 236202 - 01; Sez. 3, n. 11541 del 03/06/1999, B., Rv. 215150 - 01).

Quest'opera di persuasione, come si è espressamente precisato, deve consistere in un comportamento attivo (cfr., espressamente, Sez. 3, n. 38011 del 17/05/2019, A., Rv. 277834 - 01).

Non è invece necessario che la condizione di inferiorità della vittima sia stata determinata dal comportamento del soggetto agente: la disposizione incriminatrice, nella sua formulazione testuale, prevede che l'agente, con la sua condotta, deve "indurre" «taluno a compiere o subire atti sessuali», ma non deve anche cagionare le «condizioni di inferiorità», delle quali, invece, diversamente, deve "abusare". E, in

questa direzione, di recente si è specificamente puntualizzato che il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata (Sez. 3, n. 11168 del 15/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286044 – 01).

4.1.2. Ciò posto, appare ragionevole ritenere che la condotta di "induzione" di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, cod. pen., debba consistere in un comportamento attivo, ma possa essere perfezionata anche attraverso un comportamento "suggestivo" estrinsecantesi mediante sollecitazioni implicite, purché causalmente idonee, e non esiga necessariamente richieste esplicite o atti comportanti l'avvio immediato di un rapporto sessuale.

La necessità di un comportamento attivo, ai fini della integrazione della condotta di "induzione" rilevante a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma cod. pen., discende dai principi generali, secondo cui la condotta omissiva è penalmente rilevante solo se sia espressamente prevista dalla fattispecie incriminatrice o contravvenga ad un obbligo giuridico di impedire un evento.

Il comportamento attivo di induzione, però, può estrinsecarsi anche mediante sollecitazioni implicite ed evocative. Invero, nella sua accezione comune, il lemma «indurre» significa "determinare a un comportamento o a un atteggiamento, spingere", ovvero "far penetrare, destare, suscitare in altri un sentimento, provocare, far venire"; lo stesso, quindi, dà rilievo alla capacità della condotta di produrre un "risultato", ma non delimita le tipologie o le modalità di tale condotta, ed è perciò compatibile con un comportamento non connotato da richieste esplicite. Né il dato testuale dell'art. 609-*bis* cod. pen., o di altre pertinenti disposizioni normative impone di assumere una diversa o più circoscritta accezione del termine «induce».

4.1.3. La condotta di "induzione" di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, cod. pen., inoltre, anche quando realizzata attraverso un comportamento "suggestivo" estrinsecantesi mediante sollecitazioni implicite, è compatibile anche con una relazione sessuale protratta nel tempo.

In giurisprudenza si è precisato che, per la configurabilità del reato di violenza sessuale mediante abuso di persona che si trovi in uno stato di inferiorità psichica o fisica, nel caso in cui le condotte siano compiute con continuità nell'ambito di una relazione stabile, non è sufficiente valorizzare il carattere sessuale della relazione, ma

è necessaria la prova della persistenza della dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'agente, dovendo altresì essere il giudizio circa la sussistenza del reato scevro da considerazioni di carattere morale (così Sez. 3, n. 15412 del 20/09/2017, dep. 2018, C., Rv. 272549 – 01, la quale ha escluso la configurabilità della condotta di abuso nel "ricatto morale" posto in essere da uno psichiatra nei confronti della propria paziente di porre fine alla loro relazione sentimentale, non costituendo di per sé una strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima).

Ora, in primo luogo, la istituzione di una relazione sessuale protratta nel tempo non può comunque operare retroattivamente rispetto al primo rapporto, sì da eliminarne la rilevanza penale, se lo stesso è stato "indotto" mediante una dolosa strumentalizzazione dell'inferiorità della vittima da parte dell'agente.

In secondo luogo, poi, la continuità nel tempo del compimento degli atti sessuali, anche ad avviso del precedente citato, non è di per sé ontologicamente incompatibile con la qualificazione dei fatti a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen., se vi è prova della persistenza di una consapevole condotta di "abuso induttivo".

4.2. La sentenza impugnata illustra dettagliatamente perché deve ritenersi che l'imputato abbia continuativamente indotto la persona offesa a compiere e a subire a sessuali approfittando della «condizione di particolare vulnerabilità» della stessa.

4.2.1. La Corte d'appello premette che la persona offesa, nel *memorandum* indirizzato all'imputato il 5 luglio 2019, all'inizio del percorso terapeutico, aveva rappresentato con particolare insistenza il suo disagio per il proprio peso, siccome pari a 78 kg., che la faceva sentire goffa ed inadeguata, tanto da vivere senza amici, da coltivare una relazione, da ella medesima definita «anomala», con un uomo molto più grande di lei, e da avere, all'insaputa di questi, rapporti sessuali con altre persone.

Osserva, poi, che i periti hanno evidenziato come, nei pazienti affetti da Disturbo dell'alimentazione, «la centralità rivestita dalla forma fisica e dal peso corporeo influenza profondamente l'autostima e le dinamiche relazionali».

Conclude, quindi, che, al momento dell'inizio del percorso terapeutico con l'imputato, la persona offesa versava sicuramente in una situazione di insicurezza e scarsa stima di sé, tale da facilitare l'insorgenza di un rapporto di subordinazione e di dipendenza con lo psichiatra.

4.2.2. Posta questa premessa, la Corte d'appello descrive l'evoluzione del rapporto dopo l'inizio della terapia, nonché la genesi e la protrazione della condizione di "dipendenza".

Rappresenta, in particolare, che l'imputato ha dichiarato di aver subito iniziato una cura farmacologica modulatore produttiva di effetti anoressizzanti e di un

importante calo ponderale per la persona offesa, e che questa per un verso, a seguito dei risultati, come rilevato anche dai periti, ha mostrato di nutrire particolare gratitudine nei confronti del professionista, e, per altro verso, ha modificato la sua condizione da depressa e disforica ad ipo-maniacale, con tendenza, tra l'altro, alla iper-sessualità, come risulta anche dalle *chat* rilevabili dal suo telefono.

Precisa, poi, che l'uomo, proprio attraverso la somministrazione della terapia, avendo conosciuto le debolezze della paziente attraverso il *memorandum*, ha creato un rapporto di dipendenza della donna nei suoi confronti.

Aggiunge che il rapporto di dipendenza era ulteriormente accresciuto dalla differenza di età, dal prestigio particolare di cui godeva il professionista, e dai suoi rapporti sociali, esibiti anche alla paziente, come confermato dalla stessa in una conversazione con la sorella.

Rimarca, quindi, che l'esistenza di un rapporto di subordinazione e dipendenza della persona offesa rispetto all'imputato trova conferma, tra l'altro, sia nei pronomi allocutivi impiegati, in quanto la prima ha sempre continuato a dare del "lei" al secondo, mentre questi le si rivolgeva con il "tu", sia nei riferimenti della donna all'uomo come il suo «referente» anche per questioni di ordine "extra-psichiatrico".

Osserva, ancora, che la scelta della vittima di conservare i messaggi telefonici con l'imputato, nonostante questi le avesse chiesto di cancellarli, non esclude lo stato di soggezione della donna, perché ella non aveva comunque intenzione di interrompere la relazione, ha deciso di denunciare l'uomo solo dopo essere stata scoperta dai suoi familiari, e potrebbe aver scelto di trasgredire la richiesta proprio per conservare il legame.

4.2.3. A questo punto, la Corte d'appello dà conto della instaurazione e dello svolgimento della relazione sessuale.

Premette di non ritenere rilevante individuare chi abbia preso l'iniziativa in relazione agli incontri sessuali o alle pratiche di *bondage*.

Rappresenta, infatti, che «una forma di consapevole induzione» è stata realizzata dall'imputato con comportamenti come lo "strizzamento" dei seni durante le visite ovvero come le risposte ai messaggi della donna con frasi ammiccanti e allusive idonee a suscitare l'interesse sessuale in un soggetto di cui si conoscono le debolezze in tal senso. Precisa che lo "strizzamento" dei seni, avvenuto al dichiarato fine di verificare la natura della galattorrea, è comportamento inusuale nel corso di una visita psichiatrica, e che le risposte ammiccanti avvenivano proprio in reazione a manifestazioni di insoddisfazione della vittima per il suo stato fisico. Riporta, in particolare, un messaggio esplicito, in cui l'uomo invita la donna a mandargli una foto

di profilo, e, a commento, aggiunge: «bisogna metterci dentro qualcosa di duro!». Sottolinea, inoltre, che l'attuale ricorrente inviava questi messaggi ad una persona che non solo gli aveva detto di avere rapporti sessuali con svariate persone, e con un uomo molto più anziano di lei, per sentirsi adeguata, ma che, per effetto della terapia, stava vivendo un episodio ipo-manicale con aumento dell'energia sessuale.

Osserva, ancora, che l'imputato, sebbene in origine non aduso a pratiche di *bondage*, si è poi reso parte attiva, dando precise indicazioni alla donna sia sugli strumenti da acquistare - «spago, accendino, corde, pinze, un clistere» - sia sui tipi di esercizi commerciali presso cui reperire tali oggetti.

Evidenzia, quindi, che la condotta induttiva non è esclusa dalla protrazione nel tempo dei rapporti, perché, «nel caso di specie, più che di fronte ad una relazione stabile tra parte lesa e imputato ci si trova di fronte al ripetersi di rapporti sessuali in cui le parti mantengono immutate le loro rispettive posizioni di psichiatra e paziente in condizione di soggezione». Sottolinea che questa natura del rapporto, in particolare, si evince: a) dall'assenza di «livelli di confidenza tipici di una "relazione", continuando la [donna] a scrivere al suo psichiatra mantenendo, rispetto allo stesso, una formale distanza e l'uso di un rispettoso "Lei"»; b) dall'accettazione, da parte della persona offesa, di pratiche via via sempre più dolorose, caratterizzate ad esempio dall'uso di frustate e cera calda, che lasciavano segni evidenti sul suo corpo; c) dalla volontà della vittima di non troncargli il rapporto di cura con l'imputato, quando ha iniziato a temere iniziative in tal senso del suo "fidanzato" (nei messaggi scriveva: «se volesse portarmi da un altro specialista come dovrei comportarmi? Io ASSOLUTAMENTE NON VOGLIO ANDARCI. [...] Non voglio andare da nessuno. Sto bene da lei. Soprattutto come medico»).

4.3. Immune da vizi è la conclusione della sentenza impugnata nella parte in cui ravvisa una condotta di "abuso induttivo" dell'imputato nei confronti della persona offesa, a norma dell'art. 609-*bis*, secondo comma, n. 1, cod. pen.

Si è precisato *supra*, nel § 4.1.2, che la condotta di "induzione" di cui all'art. 609-*bis*, secondo comma, cod. pen., deve consistere in un comportamento attivo, ma può essere perfezionata anche attraverso un comportamento "suggestivo" estrinsecantesi mediante sollecitazioni implicite, purché causalmente idonee, e non esige necessariamente la formulazione di richieste esplicite o il compimento di atti comportanti l'avvio immediato di un rapporto sessuale.

Ora, la Corte d'appello ha rappresentato come l'imputato, prima dell'instaurazione della relazione sessuale, abbia posto in essere una pluralità di comportamenti "suggestivi", costituite da sollecitazioni implicite alla persona offesa

ad accedere a rapporti sessuali, proprio approfittando della specifica condizione di inferiorità psichica della stessa. La sentenza impugnata, infatti, ha richiamato sia lo "strizzamento" dei seni, sia le battute "ammiccanti" a sfondo sessuale ed ha precisato come questi comportamenti sono stati realizzati nel contesto di un'attività terapeutica diretta ad appagare l'intensissimo desiderio della persona offesa di perdere peso, ed al dichiarato fine di constatare i progressi raggiunti in tale prospettiva.

I riferimenti indicati sono puntuali e congrui rispetto alla conclusione raggiunta.

Invero, le condotte sessualizzate appena descritte sono state compiute nei confronti una persona la quale: a) era affetta da una situazione clinica complessa, come evidenziato nei §§ 3.2, 3.2.1, 3.2.3, e 3.3, caratterizzata da "Disturbo bipolare di tipo 1 in comorbidità con Disturbo *borderline* di personalità, Disturbo da uso di sedativi, ipnotici o ansiolitici e Disturbo della nutrizione e dell'amministrazione senza specificazione"; b) versava in una situazione di insicurezza e scarsa stima di sé proprio in relazione ai problemi di peso, che anelava intensissimamente a superare, come esplicitato nel *memorandum* presentato all'imputato prima dell'inizio della terapia; c) era incline ad accedere a rapporti sessuali, come rappresentato all'imputato sempre nel precisato *memorandum*; d) stava per passare, proprio per effetto delle cure in corso, da una fase depressiva ad una fase ipo-manicale, caratterizzata da un aumento dell'energia sessuale; e) aveva individuato nell'imputato, per la terapia dallo stesso praticata e per i risultati di forte dimagrimento progressivamente conseguiti, un'ancora decisiva di risoluzione dei suoi problemi.

In considerazione di questi elementi, quindi, le indicate condotte possono essere legittimamente considerate come integranti comportamenti "suggestivi", quali sollecitazioni implicite, ma di notevole "impatto", e quindi di notevole efficacia causale, nei confronti della persona offesa perché accedesse a rapporti sessuali. Si può aggiungere che, come evidenziato da entrambi i Giudici di merito, il primo incontro extra-professionale, ad un aperitivo, tra l'altro culminato con il primo rapporto sessuale, avvenne per iniziativa dell'imputato.

Inoltre, proprio per la consapevolezza delle condizioni in cui versava la vittima, precedentemente sintetizzate, non può reputarsi manifestamente illogica neppure l'affermazione secondo cui l'imputato indusse la donna a compiere e subire atti sessuali strumentalizzando le condizioni di inferiorità psichica della stessa.

Né queste conclusioni possono ritenersi validamente contrastate dai rilievi sulla protrazione della relazione sessuale nel tempo, sulla correttezza della cura praticata, o sull'assunzione di iniziative da parte della persona offesa anche per gli incontri e per le attività erotiche.

In effetti, la relazione fu tipo esclusivamente sessuale e perdurò sulla base di un rapporto di "dipendenza" della persona offesa rispetto al medico per la capacità dello stesso di assicurarle un forte dimagrimento ed una correlata sensazione di benessere, come puntualmente e congruamente evidenziato dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha basato tali approdi su circostanze concludenti, e a maggior ragione persuasive se considerate contestualmente, quali, in particolare, quelle costituite: a) dall'assenza di un rapporto di confidenzialità anche solo verbale tra i due, stante il costante uso del "Lei" da parte della donna; b) dalla disponibilità della stessa a sottostare a pratiche sempre più dolorose e lesive; c) dalla fortissima volontà della medesima di conservare il rapporto professionale con l'imputato anche dopo la scoperta di queste attività erotiche estreme (emblematico il messaggio: «Non voglio andare da nessuno. Sto bene da lei. Soprattutto come medico»).

5. Infondate, infine, sono anche le censure proposte con il quarto motivo, le quali contestano la ritenuta sussistenza del dolo, deducendo, in particolare, che la persona offesa ha tenuto un comportamento propositivo, seducente e caratterizzato da autonomia anche nella fissazione degli appuntamenti, che la terapia farmacologica è stata corretta, e che l'imputato non ha diagnosticato alla donna alcuna malattia.

Indubbiamente, secondo un insegnamento ampiamente consolidato, il delitto di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica richiede che la condotta sia posta in essere con la piena consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della vittima e, dall'altro, del fatto che l'azione sia conseguente ad induzione ed abuso (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 38787 del 23/06/2015, P., Rv. 264699 - 01; Sez. 3, n. 35878 del 05/06/2007, B., Rv. 236399 - 01; Sez. 3, n. 47453 del 06/11/2003, U., Rv. 226676 - 01).

Tuttavia, la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza del dolo sulla base di una motivazione immune da vizi, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

Invero, la Corte d'appello osserva correttamente, in primo luogo, che l'imputato era a conoscenza che il consenso della persona offesa era viziato per effetto dell'induzione da lui consapevolmente posta in essere. E aggiunge, inoltre, in modo puntuale e congruo, in considerazione di quanto complessivamente esposto per dare conto della condizione di inferiorità psichica della vittima e della sussistenza di una condotta di abuso induttivo realizzata dall'attuale ricorrente: «Né può dirsi che lo stesso sia stato tratto in errore dal comportamento propositivo, partecipativo della vittima, su cui si è già ampiamente argomentato e che era espressione di quella condizione di soggezione e dipendenza di cui il predetto, proprio per la professione

svolta e per la conoscenza anche approfondita della persona, delle sue condizioni cliniche e del suo contesto familiare, era assolutamente conscio».

6. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge nonché dalle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] che liquida in complessivi euro 4.792,00 oltre accessori di legge.

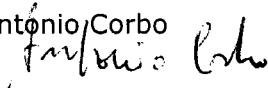
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge nonché dalle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] che liquida in complessivi euro 4.792,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/12/2025.

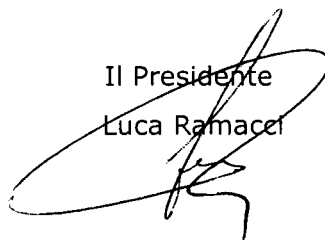
Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Luca Ramacci



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.

Il Presidente

Luca Ramacci



Deposita in Cancelleria

Oggi,

21 GEN. 2026



29

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Martini

